

Corso di diritto sportivo 2021/22



Alla ricerca di una definizione.....

nel dizionario della lingua italiana «atleta» indica una «persona impegnata assiduamente o con intenti agonistici in attività sportive»

nella normativa sportiva non troviamo alcuna definizione....
...diverse indicazioni:
Carta Olimpica — art.1
Statuto CONI — Art.31
Legge 23.03.1981 n.91 art.2
Legge 14.12.2000 n.376 art.1, art. 9
(altrove si parla di «tesserato», «partecipante alla competizione», «componenti dell'ordinamento sportivo»....)

Carta Olimpica



The Olympic Movement

- 1 Composition and General Organisation of the Olympic Movement
- 1. Under the supreme authority and leadership of the International Olympic Committee, the Olympic Movement encompasses organisations, athletes and other persons who agree to be guided by the Olympic Charter. The goal of the Olympic Movement is to contribute to building a peaceful and better world by educating youth through sport practised in accordance with Olympism and its values.
- The three main constituents of the Olympic Movement are the International Olympic Committee ("IOC"), the International Sports Federations ("IFs") and the National Olympic Committees ("NOCs").
- 3. In addition to its three main constituents, the Olympic Movement also encompasses the Organising Committees of the Olympic Games ("OCOGs"), the national associations, clubs and persons belonging to the IFs and NOCs, particularly the athletes, whose interests constitute a fundamental element of the Olympic Movement's action, as well as the judges, referees, coaches and the other sports officials and technicians. It also includes other organisations and institutions as recognised by the IOC.

atleti portatori degli interessi che costituiscono elemento fondamentale dell'agire del Movimento Olimpico

Atleta:

 colui che pratica una attività sportiva, che rientra tra quelle riconosciute dal CONI, con l'intento di misurarsi con altri praticanti la medesima disciplina

Ambito agonistico

Ambito amatoriale

TESSERAMENTO con il quale il praticante attività sportiva assume lo status di soggetto dell'ordinamento sportivo e quindi la qualifica di atleta rilevante ai fini della normativa endo-ordinamentale e delle normative statali relative al fenomeno sportivo

L'atleta acquista la soggettività sportiva con l'atto del **TESSERAMENTO**

- Atto che comporta l'acquisto della soggettività delle persone fisiche nell'ordinamento sportivo
- Natura privatistica: contratto associativo a formazione progressiva

ne derivano:

1) Vincolo sportivo

Lega l'atleta (non professionista) alla società per la quale sottoscrive il tesseramento fino alla scadenza (prevista dalla Federazione), fino allo scioglimento consensuale od alla decadenza del tesseramento

2) Vincolo di giustizia

Obbliga l'atleta a devolvere ogni controversia ed ogni pretesa di tutela di un diritto agli organi della giustizia sportiva Corso di diritto sportivo - 2021/2022 - I soggetti: l'atleta

Diritti/obblighi del tesserato

- Partecipare all'attività federale
- Esercitare l'attività sportiva secondo i principi di lealtà sportiva
- Rispettare statuti e regolamenti federali
- Concorrere alle cariche elettive
- ► Rispondere alle convocazioni per la rappresentativa nazionale

Riforma dello Sport: D.lgs. 36/2021 -- Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto, si intende:
- a) associazione o societa' sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica;
- b) associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;
- c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;
- d) associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono;
- e) Attivita' Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensita' sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilita' fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attivita' fisica, il benessere e la qualita' della vita e favorire la socializzazione;
- f) attivita' fisica o attivita' motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;
- g) cavallo atleta: l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri:
 - dd) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attivita' sportiva verso un corrispettivo;

Statuto CONI - Art. 31 – Atleti

- 1. Gli atleti sono <u>inquadrati</u> presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva.
- 2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
- 3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.
- 4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- 5. Ai sensi di quanto disposto dalla Carta Olimpica, è costituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione e d il relativo funzionamento Corso di Verngonio disciplinati dalla Consiglio Nazionale del CONI.

Statuto CIP - Art. 35 - Atleti

- 1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Entità sportive paralimpiche.
- 2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
- 3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del dell'IPC/CIO, del CIP e della Federazione Sportiva Paralimpica di appartenenza; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi dell'IPC/ CIO e del CIP.
- 4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente FSP, FSNP, DSP e DSAP, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- 5. Ai sensi di quanto disposto dall' Handbook Paralimpico, è costituita presso il CIP la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta Nazionale

Legge 23 marzo 1981, n. 91 Norme sul professionismo sportivo

Art. 2

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli **atleti**, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Art. 3

La prestazione a titolo oneroso dell'**atleta** costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Legge 14.12.2000 n.376 Disciplina del Doping

Art.1

- Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
- In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

 Corso di diritto sportivo 2021/2022 1 soggetti: l'atleta

Art.9

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, compresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso ditali farmaci o sostanze.
- (omissis)

Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

- Fair Play: chi gioca lealmente è sempre vincitore (Codice di Etica Sportiva del Consiglio d'Europa, adottato a Rodi il 13-15 maggio 1992)
- Principio di lealtà

(Codice di Comportamento sportivo- CONI)

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

Rispetto della regola tecnica

Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

- Norme organizzative dell'attività sportiva e delle attività federali
- Vincolo sportivo
- Vincolo di giustizia
- Distinzione tra settore professionistico e dilettantistico
- Distinzione tra settore agonistico ed amatoriale
- Distinzione tra gare maschili e femminili e regolamentazione delle situazioni DSD

Status di atleta

- Agonismo
- Attività ludico-amatoriale





- Professionisti
- Professionisti di fatto
- Dilettanti
- Amatori

Vincolo Sportivo

Obbligo che comporta l'impossibilità per l'atleta (non professionista) di tesserarsi liberamente presso altra società sportiva operante nell'ambito della stessa disciplina sportiva.

- Il vincolo (da tesseramento del minore) cessa:
- -decorsi i limiti temporali pre-determinati
- -al raggiungimento di una determinata età da parte dell'atleta
- Nelle NOIF, lo svincolo è possibile
- -per rinuncia da parte della società
- -per accordo (art.108 NOIF)
- -per inattività dell'atleta
- -per inattività della società



Atleti professionisti

Art. 2 ed art.3Legge 23.03.1981, n.91

Prestazione a carattere Oneroso Continuativo

Riconoscimento del settore Professionistico dal parte della FSN di riferimento Atleti professionisti in Italia:

Trova gli intrusi.....



Professionisti di fatto

- Traggono il proprio reddito dall'attività sportiva praticata
- Nelle FSN che non conoscono il settore professionistico
- Nel settore dilettantistico delle FSN che riconoscono il settore professionistico

- Lo statuto CONI non parla più di dilettanti ma di «non professionisti»
- **FIGC**

Giovani

dai 14 ai 18 anni dilettanti

dai 18 anni sono «non professionisti»

Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Statuto CONI, art.29 c.6

Le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali eDiscipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

COMUNICAZIONE FIFA -

- Per garantire la salute e il benessere di tutti coloro che sono coinvolti nelle competizioni internazionali, il Fifa Council Bureau, in collaborazione con la UEFA, ha deciso che il regolamento che normalmente obbliga i club a rilasciare i giocatori nelle squadre nazionali non si applicherà nelle seguenti circostanze:
- 1) quando deve essere completato un periodo obbligatorio di quarantena o isolamento di almeno cinque giorni dopo l'arrivo nel territorio in cui ha sede la società che deve trasferire il giocatore alla nazionale, oppure la destinazione dove è programmata la partita della nazionale;
- 2) in caso di limitazioni al viaggio da o verso le destinazioni sopra menzionate, e quando le autorità competenti non hanno concesso ai giocatori selezionati alcuna specifica esenzione dalle predette decisioni.

Lo sport femminile – d.lgs. 36 art.40



Aumentano le donne che fanno sport. E sempre di più scelgono il calcio



- 1. Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parita' di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilita' delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.
- 2. Il CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in conformita' ai principi di cui al <u>decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198</u>, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport.
- 3. Il CONI e' tenuto a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.




Figura 3 - Sport più diffusi tra le Atlete tesserate delle FSN 2017 (%).






Figura 4 - Sport più diffusi tra gli Atleti tesserati delle FSN 2017 (%).



Persone di 3 anni e più che praticano sport con continuità per genere. Anno 2017 (valori percentuali)



Fonte: Elaborazioni del Centro Studi di CONI Servizi su dati ISTAT 2017


I NUMERI DELLO SPORT 2017

30

La partecipazione delle donne alle prime edizioni dei Giochi...







...un fenomeno in crescita

Paris 1924: 135 donne sul totale di 3.089 atleti

Amsterdam 1928 : 277 donne sul totale di 2.883 atleti

Montreal 1976: 1.260 donne sul totale di 6.084 atleti

Seul 1998 : 2.194 donne sul totale di 8.391 atleti

Pekin 2008: 4.746 donne sul totale di 11.196 atleti

London 2012

4676 donne sul totale di 10568 atleti





Rio 2016

5090 donne sul totale di 11360 atleti

Tokyo 2020(+1)

5396 donne sul totale di 11280 atleti



Convenzione di New York sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne

Art. 10

Gli Stati parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli

uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna:

g) le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica

Art. 13

Gli Stati parti si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:

- a) il diritto agli assegni familiari;
- b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
- c) il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sport ed a tutte le forme di vita culturale.

Statuto CONI – Art. 20 – Comma III

Le Federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità

Status delle atlete: non professioniste



Legge n.91/81
Statuto FIGC
Statuto FIP



Proposta di modifica alla legge n.91/81 (cd. proposta Idem) modifiche art.2, 3, 10 della legge n.91/81

Legge n. 86/2019 – art.1

- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita';
- b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilita' di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;
- c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al <u>codice civile</u>;
- d) definire gli ambiti dell'attivita' del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli
 enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite,
 coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo
 proprio del CONI di governo dell'attivita' olimpica;
- e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;
- f) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilita' di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle societa' che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;
- g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attivita' sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilita' di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacita' di determinare la propria politica generale;
- h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformita' ai principi del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al <u>decreto legislativo 11 aprile 2006,</u> n. 198, garantendo la parita' di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;

Qualcosa si muove?

Art. 25 bis Divisione Calcio Femminile

- La Divisione calcio femminile è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.
- 2. La Divisione Calcio Femminile ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C..
- 3. L'attività di indirizzo strategico della Divisione Calcio Femminile è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da quattro componenti eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale e da tre componenti eletti dall'Assemblea delle società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dalla Federazione.
- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalla FIGC.
- Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico e si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
- 5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Direttore Generale della F.I.G.C., o loro delegati. E', altresì, invitato a partecipare il Presidente della Commissione per lo sviluppo del Calcio Femminile costituita ai sensi del successivo art. 48 bis.
- 6. La Federazione, ove ritenuto, al fine di garantire il livello della qualità organizzativa delle competizioni, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni nazionali di calcio femminile.
- L'organizzazione dell'attività di calcio femminile in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

NORMA TRANSITORIA Fino alla costituzione del primo Consiglio Direttivo della Divisione calcio Femminile, le funzioni allo stesso demandate sono svolte dal Consiglio Federale, che può delegare a tal fine il Presidente Federale.

La Riforma dello Sport: d.lgs. n.36/2021

Art. 25 comma 1

E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attivita' sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29

- Art. 39. Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili
- Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il «Fondo per il professionismo negli sport femminili», di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare, ai sensi dell'articolo 38, il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.
- Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:
- a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19:
- al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
- allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
 - b) per gli anni 2021 e 2022;
- alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
 - 2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;
 - alla qualifica e alla formazione dei tecnici;
 - alla promozione dello sport femminile;
- alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo:
- all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.
- 4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera a), per le 2 domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).

D.lgs. 36/2021 - art. 39

- 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.
- 6. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d).

Discriminazione anche per l'abbigliamento per la pratica sportiva?







Il caso Caster Semenya: discriminazione (di genere) o tutela della competizione (sportiva)?

Semenya, ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo contro la Federatletica mondiale

L'olimpionica sudafricana contesta la norma che costringe le atlete con differenze dello sviluppo sessuale ad assumere farmaci per gareggiare tra le donne nel mezzofondo

di Marco Bonarrigo



- > 2009 Vittoria Mondiali di Atletica Leggera (800mt)
- ▶ 2012 Vittoria alle Olimpiadi di Londra
- ▶ 2016 Vittoria alle Olimpiadi di Rio
- ▶ 2018 IAAF pone nuova regolamentazione che limita l'accesso ai cd. «female restricted events» in presenza di alti valori di testosterone e formula un Regolamento per i casi di Different Sex Development, indicando l'obbligo di terapia farmacologica per ricondurre i livelli entro i limiti
- C. Semenya e Federazione SudAfrica Atletica ricorrono al TAS
- > 30.04.2019 TAS indica la norma come discriminatoria, ma necessaria per la tutela della competitività delle gare
- Tribunale Federale Svizzero: maggio 2019 sospende il lodo TAS

> 08.09.2020

Il Tribunale Federale Svizzero rigetta il ricorso riconoscendo che il TAS ha esaminato il caso in modo approfondito e che la decisione è conforme ai principi essenziali ed ampiamente riconosciuti nel mondo giuridico.

Novembre 2020

Semenya annuncia di volersi rivolgere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

L'atleta minore di età

Rilevanza giuridica dello status dell'atleta minore di età



- a) diritto endofederale
- b) responsabilità disciplinare



ordinamento statale

- a) rapporti di famiglia
- b) autodeterminazione del minore
- c) responsabilità civile/penale
- d) diritto dei contratti
- e) diritto del lavoro

Tesseramento dei minori

Art. 39 C.II

Sottoscrizione da parte di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale (se pluriennale) o da uno solo dei due (se annuale)



Incidenza sulla sfera personale/sfera patrimoniale del minore

Qualificazione in termini di:

- > atto di ordinaria amministrazione (CAF 22.06.2015, c.u. 9/CFA; 21.10.2009, c.u. 48/CFA)
- atto di straordinaria amministrazione (dottrina minoritaria;

Trib. Verbania 14.04.2015)

MA

Appare da escludere l'applicazione dell'art. 320 c.c. (autorizzazione giudice tutelare)

Tesseramento dei minori stranieri

Legge 20 gennaio 2016, n.12

- 1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani
- 2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno

Legge 27 dicembre 2017, n.205, art. 1 comma 369

«Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva (...) i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordi-namento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani»

Corso presentato talegichiesta'l'atleta

Circolare FIGC 22.02.2018

Art. 19 Regolamento FIFA Status e Trasferimento dei Calciatori

- Trasferimenti permessi per i giocatori maggiorenni (c.I)
- Eccezioni (c.II)
- Trasferimento dei genitori per motivi non legati al calcio
- Trasferimento all'interno dell'EU/EEE per atleta con più di 16 anni
- L'atleta ha lasciato il suo paese per motivi umanitari
- L'atleta si trasferisce per seguire un programma di scambio studentesco
- L'atleta vive una regione di frontiera (a non più di 50 km dal confine) ed il club si trova in una regione di frontiera (a non più di 50 km dal confine)
- Per il primo tesseramento

Serso d'Addition de la paese nel quale intende essere tesserato

D.lgs. 36/2021 Art. 16 Tesseramento degli atleti minorenni

- 1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacita', delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa puo' essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilita' genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.
- 2. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di eta' non puo' essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
- 3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso societa' o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.
- 4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di eta', fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.